

Obiettivi di potenza e costi di incentivazione

		1/06/2011-31/12/2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012		Primo semestre 2013	Secondo semestre 2013	Primo semestre 2014	Secondo semestre 2014	Primo semestre 2015	Secondo semestre 2015	Primo semestre 2016	Secondo semestre 2016	Totale	
Piccoli impianti fotovoltaici*	Costo indicativo	Nessun tetto	Nessun tetto	Nessun tetto	Piccoli e grandi impianti fotovoltaici**	Costo indicativo	240 ML€	240 ML€	200 ML€	200 ML€	155 ML€	155 ML€	86 ML€	86 ML€	1.361 ML€
	Obiettivi indicativi di potenza	Nessun tetto	Nessun tetto	Nessun tetto		Obiettivi indicativi di potenza	1.115 MW	1.225 MW	1.130 MW	1.300 MW	1.140 MW	1.340 MW	1.040 MW	1.480 MW	9.770 MW
Grandi impianti fotovoltaici	Livelli di costo	300 ML€	150 ML€	130 ML€	Livelli di costo indicativo										
	Obiettivi indicativi di potenza	1.200 MW	770 MW	720 MW		Obiettivi indicativi di potenza	50 MW	70 MW	90 MW	110 MW					
Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative***		Riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5			Livelli di costo indicativo	22 ML€	30 ML€	37 ML€	44 ML€						
			Obiettivi indicativi di potenza	50 MW	70 MW	90 MW	110 MW								
Impianti a concentrazione***		Riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5			Livelli di costo indicativo	19 ML€	26 ML€	32 ML€	38 ML€						
			Obiettivi indicativi di potenza	50 MW	70 MW	90 MW	110 MW								

* Nel periodo 1° giugno 2011 - 31 dicembre 2012, ai piccoli impianti fotovoltaici si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

** Dal 2013 al 2016, per gli impianti fotovoltaici grandi e piccoli, il superamento dei costi indicativi non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5.

*** Dal 2013 al 2016, per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione, il superamento dei costi indicativi non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5.